

Condizioni generali di contratto

Della società Aquatec 3w GmbH, Werdauer Str. 1-3, D01069 Dresda
di seguito denominata solo – Aquatec.3w -.

I. Generale

Le seguenti condizioni di fornitura valgono per tutti i contratti, le forniture e gli altri servizi, nonché i rapporti d'affari nel loro complesso, compresi i servizi di consulenza forniti a pagamento o a titolo gratuito, a meno che non siano modificati o esclusi mediante l'espresso consenso per iscritto della Aquatec.3w.

Le condizioni del committente non costituiranno parte integrante del contratto, neanche se la Aquatec.3w non vi si opponga espressamente e se la consegna/prestazione contrattualmente dovuta venga realizzata senza riserve. Gli accordi che divergano da queste condizioni generali di contratto dovranno essere inclusi nella conferma d'ordine.

II. Offerta e volume di fornitura

1. Le offerte della Aquatec.3w sono sempre non impegnative. La documentazione relativa alla proposta, come illustrazioni, disegni, misure e indicazioni di peso sono solo approssimativamente determinanti, a meno che non siano dichiarati espressamente vincolanti. I rendimenti e i costi d'esercizio sono indicati come valori medi. La Aquatec.3w si riserva i diritti di proprietà e d'autore su tutti i preventivi, i disegni e altra documentazione, i quali non possono essere resi accessibili a terzi.

2. Il contratto si considera concluso nel momento in cui la Aquatec.3w conferma l'accettazione dell'ordine delle opere o degli oggetti indicati più precisamente entro quattro settimane o nel momento in cui sia effettuata la consegna. La Aquatec.3w è però obbligata a comunicare immediatamente per iscritto l'eventuale rifiuto dell'ordine in seguito alla verifica della disponibilità alla consegna.

3. Le garanzie sulle caratteristiche, gli accordi accessori e le modifiche necessitano della conferma scritta della Aquatec.3w.

4. La Aquatec.3w si riserva il diritto di apportare modifiche alla costruzione e alla struttura delle opere o oggetti forniti, nella misura in cui tali modifiche non siano sostanziali e risultino ragionevoli per il committente.

5. Nel caso in cui dopo la stipula del contratto la Aquatec.3w venga a conoscenza di circostanze che la inducano a dubitare dell'affidabilità creditizia del committente, senza che questi sia responsabile per l'ignoranza, la Aquatec.3w è autorizzata a pretendere le relative garanzie e a recedere dal contratto in caso di rifiuto.

III. Prezzo e pagamento

1. I prezzi si intendono, in mancanza di altri accordi, franco deposito della Aquatec.3, o nel caso di spedizione dallo stabilimento del produttore, franco fabbrica, imballaggio escluso. I prezzi si intendono IVA esclusa. Se fra la stipula del contratto e la consegna dovessero trascorrere più di quattro mesi, la Aquatec.3w è autorizzata a pretendere la ritrattazione del prezzo, nel caso in cui si verifichi un aumento del prezzo dei suoi subfornitori, o dei costi di trasporto o incremento degli stipendi.

La Aquatec.3w è vincolata ad attenersi al prezzo pattuito solo per i tempi di consegna concordati, ossia almeno quattro mesi. La Aquatec.3w potrà pretendere dal committente il rimborso delle spese extra causate dalla sua accettazione ritardata.

2. In mancanza di particolari accordi il pagamento alla Aquatec.3w dovrà essere effettuato subito dopo la consegna o la messa a disposizione e il ricevimento della fattura senza alcuna detrazione, franco domicilio di pagamento. Promesse di sconti saranno valide solo nel caso in cui il committente non sia in arretrato con il pagamento di forniture precedenti.

3. La Aquatec.3w accetta cambiali franco dogana o regolari come mezzo di pagamento solo dietro opportuni accordi. Gli accreditedi di cambiali e assegni hanno luogo con riserva dell'entrata e detratte le spese con data valuta del giorno in cui la Aquatec.3w potrà disporre del controvalore.

4. Non è permessa la compensazione di un'eventuale contropretesa del committente, contestata dalla Aquatec.3w o non accertata con sentenza passata in giudicato. Si esclude il diritto all'esercizio del diritto di ritenzione nei confronti di una contropretesa non riconosciuta o non accertata con sentenza passata in giudicato, nella misura in cui le rivendicazioni non si basino sullo stesso rapporto contrattuale.

Nel caso in cui si faccia valere un reclamo, il committente potrà trattenere i pagamenti soltanto in misura adeguata e proporzionale.

5. E' possibile effettuare dei pagamenti a favore di dipendenti della Aquatec.3w quando questi esibiscano una procura per l'incasso valida.

IV Termine di consegna e ritardi

1. I termini di consegna e le scadenze sono validi solo come accordo approssimativo, a meno che la Aquatec.3w abbia rilasciato un impegno scritto, da intendersi come espressamente vincolante.

Il termine di consegna inizia il giorno della sottoscrizione di un contratto scritto o con l'invio di una conferma dell'ordine, comunque non prima che il committente abbia procurato la documentazione necessaria, le autorizzazioni, i permessi e non prima del ricevimento di un acconto pattuito.

2. Ci si riserva il diritto di un'autofornitura esatta e puntuale.

3. Il termine di consegna si considera rispettato, se fino al suo decorso l'opera in consegna ha lasciato il deposito della Aquatec.3w o nel caso di spedizione franco stabilimento, abbia lasciato la fabbrica del produttore o sia stata comunicata la disponibilità per la consegna.

4. I termini per la consegna e per l'ultimazione si prolungano in misura adeguata –anche in caso di ritardo – al verificarsi di impedimenti imprevisi che siano al di fuori della volontà della Aquatec.3w, nella misura in cui sia dimostrabile che tali ostacoli pregiudichino considerevolmente la consegna dell'opera venduta o dei servizi forniti. Ciò vale anche nel caso in cui tali circostanze riguardino i fornitori e subfornitori della Aquatec.3w. La Aquatec.3w comunicherà tempestivamente al committente nei casi più gravi il sopraggiungere e il termine di tali impedimenti.

Il termine di consegna si prolungherà anche nel caso in cui sarà necessario ritardare la fornitura dei servizi a causa delle condizioni atmosferiche.

5. Presupposto per il rispetto dei termini di consegna è l'adempimento degli obblighi contrattuali da parte del committente.

6. Nel caso in cui il committente, in seguito ad un ritardo dovuto a un comportamento colpevole della Aquatec.3w subisca dei danni, è autorizzato, esclusi ulteriori diritti, ad esigere un risarcimento per il ritardo; esso ammonta a 0,5 per cento per ogni settimana di ritardo, per un massimo del 5 per cento del valore di quelle parti della fornitura complessiva della Aquatec.3w, che a causa del ritardo non sono state disponibili e non potevano essere utilizzate a tempo debito o conformemente al contratto. Tale limitazione non è valida nel caso in cui il ritardo sia causato intenzionalmente o sia dovuto a grave negligenza della Aquatec.3w.

7. Il capoverso precedente è valido nel caso in cui la Aquatec.3w sia impossibilitata ad effettuare la fornitura e l'impossibilità sia imputabile alla Aquatec.3w. La garanzia è limitata comunque ad un massimo del 10 % del valore della fornitura pattuita.

8. Il diritto della Aquatec.3w a recedere per impossibilità (§ 325 BGB – cod. civ. tedesco) o ritardo (§ 326 BGB – cod. civ. tedesco) resta salvo.

9. La Aquatec.3w è autorizzata a rivolgersi a subappaltatori per la realizzazione delle sue opere.

V Accettazione e indennizzo danni

1. Il committente ha il diritto di effettuare il collaudo entro otto giorni dalla ricezione della notifica della Aquatec.3w di conclusione dei lavori; è altresì tenuto ad accettare l'opera entro tale scadenza in mancanza di difetti.

2. Se dopo la stipula del contratto e la comunicazione da parte della Aquatec.3w che i lavori dell'opera possono iniziare, il committente non esegua il contratto, la Aquatec.3w può concedergli un ulteriore termine di otto giorni per l'accettazione della prestazione, dichiarando che dopo il decorso della proroga senza alcun esito la Aquatec.3w è autorizzata a recedere dal contratto d'acquisto tramite dichiarazione scritta o a richiedere il risarcimento dei danni per inadempienza.

3. Nel caso in cui la Aquatec.3w pretenda il risarcimento danni, esso ammonterà al 25 % del prezzo pattuito; esso sarà più alto se la Aquatec.3w dimostrerà di aver subito dei danni maggiori. Al committente sarà consentito di provare che la Aquatec.3w ha subito un danno inferiore.

VI. Trasferimento dei rischi e trasporto

1. La scelta del modo di spedizione e del mezzo di trasporto spetta alla Aquatec.3w. La merce sarà assicurata su richiesta e a spese del committente.

2. Il committente assume i rischi dopo la consegna della merce ad uno spedizioniere o trasportatore, o comunque al più tardi dal momento della partenza di quest'ultima dal deposito, o in caso di spedizione diretta franco fabbrica, dalla partenza dalla fabbrica. Ciò è valido anche in caso di spedizioni parziali o se la Aquatec.3w si sia accollata altri servizi, per esempio i costi di trasporto.

3. Se la spedizione avviene in ritardo a causa di circostanze imputabili alla Aquatec.3w i rischi passano al committente dal giorno della disponibilità alla consegna, ma la Aquatec.3w è tenuta, su richiesta e a spese del committente, a fornire le assicurazioni richieste.
4. Il committente è obbligato ad accettare la merce consegnata, anche in presenza di difetti irrilevanti. I diritti enunciati nel paragrafo VIII rimangono salvi.
5. Sono ammesse consegne parziali.

VII. Riserva di proprietà

1. Se il committente utilizza personalmente le opere fornite, gli accessori ecc., la Aquatec.3w si riserva il diritto di proprietà fino al completo pagamento di quest'ultime e degli eventuali importi aggiuntivi maturati per la consegna, i servizi e le riparazioni effettuate compresi gli interessi e simili.

Il committente è tenuto a proteggere gli articoli dall'intervento di terzi e di assicurarli per conto altrui contro incendi e a dimostrarne la stipula su richiesta; in caso contrario la Aquatec.3w è autorizzata a provvedere personalmente alla stipula dell'assicurazione a spese del committente.

2. Se il committente è locatore agricolo si impegna inoltre, in caso dell'esistenza o di stipula di un contratto di credito con costituzione di pegno sull'inventario, ad assicurare la sua riserva di proprietà sulla merce non pagata completamente nei confronti dell'istituto di credito.

3. Se il committente è rivenditore, la merce consegnata con riserva di proprietà rimane di proprietà della Aquatec.3w fino all'estinzione dell'intero credito, indipendentemente dal titolo giuridico per il quale esso sia sorto, compresi i crediti futuri o condizionati, derivanti anche da contratti stipulati contemporaneamente o successivamente. Ciò vale anche nel caso in cui i pagamenti siano effettuati su determinati crediti. Sulla fattura corrente la riserva di proprietà vale come garanzia del saldo del credito della Aquatec.3w.

Il committente è autorizzato a rivendere la merce secondo l'andamento regolare degli affari a condizione che fino al completo pagamento del prezzo, inclusi gli interessi e i costi, trasferisca alla Aquatec.3w il profitto e i diritti derivanti dalla vendita a terzi per l'ammontare della somma dovuta, con un sovrapprezzo del 10 % come garanzia. Il committente è autorizzato alla riscossione di tali crediti anche dopo la cessione. Il diritto della Aquatec.3w a riscuotere personalmente i crediti resta salvo, sebbene essa si impegni a non incassare i crediti fino a che il committente adempie regolarmente alle obbligazioni di pagamento. La Aquatec.3w può pretendere che il committente le dia comunicazione dei crediti ceduti e dei relativi debitori, dei dati necessari alla riscossione, le consegna la rispettiva documentazione e che comunichi ai debitori l'avvenuta cessione.

4. Il committente non può né costituire in pegno l'opera fornita né trasferirne la proprietà a titolo di garanzia.

In caso di pignoramento, confisca o altre disposizioni da parte di terzi il committente è tenuto ad informare immediatamente la Aquatec.3w, consegnando la documentazione necessaria ad un'opposizione.

5. In caso di inadempimenti contrattuali da parte del committente, in particolar modo di ritardo dei pagamenti, la Aquatec.3w è autorizzata al ritiro della merce e delle opere a seguito di diffida ed il committente è obbligato alla restituzione. Il ritiro o il pignoramento delle opere da parte della Aquatec.3w, a condizione che non sia applicabile la legge sui pagamenti rateali, comportano la recessione dal contratto, solo se la Aquatec.3w lo dichiara per iscritto.

6. Tutti i costi per il ritiro e il riutilizzo della merce venduta sono a carico del committente. I costi per il riutilizzo ammontano senza necessità di documentazione al 10 % del ricavo del riutilizzo inclusa l'IVA. Tali costi potranno essere fissati in misura maggiore o minore, se la Aquatec.3w dimostrerà un importo più alto o il committente uno più basso. Il ricavo sarà accreditato al committente dopo la detrazione dei costi e degli altri crediti connessi al contratto della Aquatec.3w.

VIII. Reclamo per merce difettosa e garanzia in caso di difetti

1. In caso di difetti, la Aquatec.3w garantisce solo ciò che segue:

a) Il committente è tenuto a verificare immediatamente la quantità, lo stato, le caratteristiche garantite e i difetti della merce e delle opere ricevute. Deve altresì notificare immediatamente alla Aquatec.3w, al più tardi entro 14 giorni, con una comunicazione scritta, i difetti evidenti. Se il contratto è per entrambe le parti una transazione commerciale, valgono i §§ 377, 378 HGB del codice di commercio tedesco con la particolarità che i difetti riscontrabili sono da contestarsi tramite dichiarazione scritta alla Aquatec.3w entro 14 giorni.

b) Tutte quelle parti, che per circostanze anteriori al trasferimento dei rischi, in particolar modo per costruzione difettosa, materiali scadenti o imperfetta realizzazione siano inutilizzabili o il cui utilizzo risulti considerevolmente pregiudicato, dovranno essere riparate o sostituite gratuitamente a discrezione ragionevole soggetta alla scelta della Aquatec.3w : il committente è tenuto ad accettare fino tre tentativi di

riparazione della Aquatec.3w. Le parti sostituite sono proprietà della Aquatec.3w. La garanzia della Aquatec.3w termina col decorrere della rispettiva scadenza legale.

c) Il diritto del committente di far valere delle rivendicazioni per difetti si prescrive in ogni caso al decorrere dei sei mesi dal momento del reclamo tempestivo, comunque non prima del trascorrere del termine di garanzia legale.

d) Non ci si assume la responsabilità per danni causati dai seguenti motivi: utilizzo non idoneo o inappropriato, montaggio o messa in opera scorretti da parte del committente o di terzi, usura naturale, uso errato o negligente, strumentazione inadeguata, utilizzo di materiali alternativi, lavori edili difettosi, suolo edificabile inadatto, fattori chimici, elettrici o elettronici, che non possano essere addebitati alla Aquatec.3w.

e) Il committente deve assicurare alla Aquatec.3w il tempo e le risorse necessari all'eliminazione dei difetti secondo il parere ragionevole della Aquatec.3w; nel caso in cui si rifiuti la Aquatec.3w non sarà più soggetta alla garanzia per difetti. Solo in casi urgenti di pericolo per la sicurezza dell'impianto e allo scopo di prevenire danni eccessivi, eventualità di cui la Aquatec.3w dovrà essere prontamente informata o se la Aquatec.3w fosse in ritardo con le riparazioni, il committente ha il diritto di affidare a terzi le riparazioni e a pretendere dalla Aquatec.3w l'indennizzo dei costi sostenuti.

f) Il termine della garanzia per le parti sostituite e le riparazioni dura sei mesi, ma si protrae almeno fino alla scadenza della rispettiva garanzia iniziale in vigore per la merce consegnata. Il termine della garanzia per difetti della merce consegnata sarà prolungata per la durata dell'interruzione dei lavori causata dalle riparazioni.

g) Qualsiasi variazione o riparazione non idonee eseguite dal committente o da terzi senza la preventiva autorizzazione della Aquatec.3w determinano l'annullamento della garanzia per i danni che ne derivino.

h) Il committente è autorizzato a recedere dal contratto, se la Aquatec.3w fa decorrere inutilmente la proroga stabilita per le riparazioni o per la spedizione dei mezzi di ricambio. Nel caso sia impossibile eseguire le riparazioni o inviare i pezzi di ricambio, il committente ha altresì il diritto di recedere.

Il committente può richiedere alla Aquatec.3w una riduzione del prezzo invece del recesso.

i) Si esclude la possibilità di altre rivendicazioni del committente nei confronti della Aquatec.3w e dei suoi ausiliari, in particolar modo la pretesa al risarcimento dei danni che non riguardino la merce stessa e le opere fornite.

Ciò non trova applicazione nella misura in cui i danni siano stati causati volontariamente o per grave negligenza della Aquatec.3w o dei suoi dipendenti, collaboratori, ausiliari e rappresentanti. Lo stesso vale nel caso in cui le opere fornite siano prive di una caratteristica garantita per iscritto.

2. La Aquatec.3w accetta la garanzia per difetti per merce usata solo nel caso in cui ciò sia stato pattuito per iscritto con il committente.

IX. Limitazione generale della garanzia

1. La garanzia della Aquatec.3w è regolamentata esclusivamente da quanto stabilito nei precedenti paragrafi. Si esclude il diritto del committente al risarcimento dei danni causati per colpa nella stipula del contratto, per violazione degli obblighi contrattuali secondari o atti illeciti, a meno che siano dovuti a grave colpa della Aquatec.3w o siano stati causati volontariamente o per grave negligenza dei suoi ausiliari o rappresentanti legali.

2. Tali diritti si prescrivono sei mesi dopo che il committente ha ricevuto la merce o che la Aquatec.3w ha ultimato le opere.

X. Luogo di adempimento, foro competente, normativa applicata

1. Il foro esclusivamente competente per le consegne e i pagamenti e per tutte le controversie tra le parti è la sede principale della Aquatec.3w.

2. I rapporti fra le parti contraenti sono regolati esclusivamente dalla normativa vigente nella Repubblica Federale di Germania, ad esclusione della normativa sulle compravendite dell'UE, anche nel caso in cui l'impresa del committente abbia sede all'estero.

XI. Clausola di autonomia

Nel caso in cui una o più parti delle condizioni generali risultassero nulle subentra al suo posto, quella affine alla nulla, ammessa per legge. Le rimanenti clausole valide restano in vigore.

Dresda, 1.1.2002

Bemerkung: Dieser Text dient nur dem besseren Verständnis. Maßgebend ist die deutsche Fassung.